

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 404

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Integrazione alla legge 8 giugno 1962, n. 604, in materia di esenzione dai diritti di segreteria per gli atti richiesti a fini previdenziali, assistenziali e di lavoro

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1962, n. 604 (e successive modificazioni) è integrata da una tabella dei diritti di segreteria delle tasse ed emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la scritturazione dei vari atti.

Tale tabella è integrata da norme speciali che prevedono, fra l'altro, l'esenzione dal versamento dei predetti diritti per alcuni atti (atti concernenti diritti elettorali, attestati di povertà, eccetera) ma non prevedono l'esenzione per gli atti che si riferiscono al lavoro, all'assistenza ed alla previdenza.

Come è ben noto, tali atti devono essere sempre più frequentemente prodotti dai cittadini per ottenere le provvidenze previste dalle vigenti leggi a carattere sociale (situazioni di famiglia per uso assegni familiari, per uso assistenza delle unità sanitarie locali, libretti di lavoro

per iscrizioni all'ufficio di collocamento, eccetera).

Per tali atti — in carta libera — i comuni esigono il versamento di somme che possono apparire modeste (lire 500) ma che, in realtà, costituiscono un sacrificio per i richiedenti che necessitano di tali atti per poter esercitare il loro diritto di fruire dell'assistenza pubblica e della previdenza e per accedere ai posti di lavoro.

La carenza della disposizione di esenzione deve, quindi, essere corretta per evitare agli interessati un balzello inopportuno che, nel contempo, non crea una entrata complessivamente apprezzabile per l'ente locale: questo — sia detto per inciso — è al servizio del pubblico per garantirgli, fra l'altro, il diritto al lavoro e all'assistenza.

Vi invito pertanto, ad approvare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nelle norme speciali previste dalla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, dopo il paragrafo 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*) Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere da prodursi alla pubblica amministrazione per motivi di lavoro, nonché per pratiche assistenziali e previdenziali ».